

## ASSOCIAZIONE PORTOFRANCO UMBRIA ODV

# Policy per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili Codice di condotta

### Introduzione

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili è parte costitutiva della proposta educativa, di istruzione e di sostegno di Portofranco Umbria Odv (“Portofranco”). Essa non riguarda soltanto coloro che si impegnano nelle attività indirizzate agli studenti, ma tutte le persone coinvolte nell’organizzazione di Portofranco, chiamate a mantenere un irreprensibile stile di vita e di relazioni personali e ad impegnarsi attivamente nella prevenzione degli abusi, nella sensibilizzazione al tema, nella diffusione di una cultura improntata al rispetto e alla cura dei più deboli.

Le persone impegnate nell’attività educativa, di istruzione e di sostegno di Portofranco, oltre a manifestare una sincera passione educativa, attestata anche a livello professionale, debbono offrire chiara testimonianza di equilibrio psicologico e maturità affettiva.

### Art. 1 Scopo e ambito di applicazione

Lo scopo della presente Policy è fornire regole di condotta cui sono tenute ad uniformarsi tutte le persone (responsabili, impiegati, docenti e volontari) che collaborano alle attività di Portofranco nella relazione con i minori e le persone vulnerabili e comunque con tutti gli studenti di Portofranco, anche se maggiorenni.

Portofranco si impegna a proteggere i minori e le persone vulnerabili da ogni forma di violenza fisica o mentale, danno o abuso, trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, incluso l’abuso sessuale.

Portofranco riprova con fermezza ogni molestia sessuale e si impegna a tutelare la persona offesa.

Portofranco riprova con fermezza anche condotte inappropriate nella relazione con tutti gli studenti che vanno sempre rispettati nella libertà coscienza e nella intimità personale. A tal fine, Portofranco raccomanda la vigilanza nell’uso delle parole e la massima discrezione nella gestualità che non deve mai travalicare l’ambito cordiale di una amicizia, sempre apertamente condivisa con gli altri adulti e gli altri ragazzi presenti. Vanno del tutto evitati atteggiamenti autoreferenziali e legami personalistici che possano generare equivoci ed inibire una sana dinamica relazionale a livello educativo.

## **Art. 2 Consenso**

Nessun minore, per quanto personalmente desideroso di parteciparvi, sarà ammesso all'attività di Porto Franco senza che sia stato previamente acquisito il consenso espresso da parte dei rispettivi genitori o tutori e le relative liberatorie.

## **Art. 3 Persone vulnerabili**

Particolare attenzione dovrà essere posta nella relazione con gli studenti, anche maggiorenni, che manifestino condizioni di vulnerabilità fisica o psichica. In tal caso, dovranno essere tempestivamente informati i genitori o tutori.

## **Art. 4 Segnalazione e Commissione**

Salvo il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria, la persona che collabora all'attività di Porto Franco che venga a conoscenza di un abuso, una molestia sessuale o una condotta inappropriata nei confronti di un minore, una persona vulnerabile e comunque nei confronti di uno studente è tenuto ad informare la commissione istituita a tal fine composta dal Presidente e il Responsabile dello Staff di Porto Franco e da un terzo membro designato dal Consiglio direttivo di Porto Franco, anche tra i suoi membri (la "Commissione").

La segnalazione deve contenere elementi sufficientemente precisi circa il tempo ed il luogo dei fatti, le persone coinvolte o informate, nonché tutte le altre circostanze che possano essere utili al fine di assicurare un'accurata valutazione della sua non manifesta infondatezza.

La segnalazione può essere inviata all'indirizzo e-mail riservato [tutelaminori@portofrancoumbria.org](mailto:tutelaminori@portofrancoumbria.org)

Nel caso in cui la segnalazione avvenga oralmente, verrà redatto un verbale.

La segnalazione potrà essere effettuata direttamente dalla persona offesa o da altro studente.

La Commissione convocherà, senza indugio e separatamente, le persone coinvolte (segnalante, segnalato e persona presuntivamente offesa), redigendo apposito verbale.

Nel caso in cui la segnalazione risulti non manifestamente infondata, la Commissione informerà subito i genitori o il tutore del minore o della persona vulnerabile.

Nei casi più gravi, la Commissione dovrà fare quanto possibile per accertarsi che siano state sporte le denunce all'autorità competente. In caso di riluttanza dei genitori o del tutore a sporgere denuncia, la Commissione si farà carico della stessa.

La persona segnalata potrà essere cautelatamente sospesa dalla funzione, dall'incarico o dall'attività di relazione con gli studenti.

Nel caso di segnalazione non manifestamente infondata, nei confronti della persona segnalata verranno assunti provvedimenti che impediscano qualsiasi relazione con minori o persone vulnerabili o comunque la reiterazione delle condotte segnalate.

La Commissione mantiene l'assoluta riservatezza su quanto appreso nell'ambito del suo ufficio, a tutela dell'immagine e della sfera privata delle persone coinvolte, anche mediante l'accurata protezione dei dati personali.

Alla persona segnalata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua reputazione.

### **Art. 5 Autocertificazioni**

Tutte le persone coinvolte nell'attività di Porto Franco sono tenute a produrre una autocertificazione attestante la conoscenza della presente Policy e l'impegno a rispettarla.

Le persone impegnate nell'attività educativa, di istruzione e di sostegno di Porto Franco sono inoltre tenute a produrre una autocertificazione attestante l'assenza di precedenti penali e pendenze giudiziarie inerenti i minori e le persone vulnerabili.

### **Art. 6 Formazione**

Tutte le persone coinvolte nell'attività di Porto Franco sono tenute a partecipare ad eventuali percorsi formativi per la prevenzione ed il riconoscimento degli abusi su minori e le persone vulnerabili.

### **7. Pubblicizzazione della Policy**

Alla presente Policy viene data adeguata pubblicità, oltre che con le autocertificazioni di cui all'Art. 5, nei moduli di iscrizione degli studenti, nonché mediante comunicazione sul sito internet di Porto Franco.

### **8. Trattamento dei dati personali**

L'applicazione della presente Policy, e in particolare l'attività della Commissione di cui all'art. 4, comportano trattamenti di dati personali da parte di Porto Franco in qualità di Titolare del trattamento.

I dati personali trattati comprendono dati appartenenti a categorie particolari e dati riferiti a condanne penali o reati, questi ultimi raccolti nella sola forma della autocertificazione.

I trattamenti in oggetto sono necessari per la salvaguardia degli interessi vitali delle persone protette dalla Policy e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento a tutelare interessi fondamentali di minori e persone vulnerabili nei confronti di comportamenti o situazioni riconducibili a persone aventi rapporti con Porto Franco.

Se possibile e compatibile con le finalità sopra indicate, verrà raccolto il consenso informato dell'interessato al trattamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle previsioni del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa italiana primaria e secondaria vigente.